SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 settembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. **104**.

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I
Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

ART. 1
(Welfare dello studente)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

ART. 2
(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

ART. 3
(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.

ART. 4
(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5

(Potenziamento dell'offerta formativa)

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

ART. 6

(Riduzione del costo dei libri scolastici)

1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";

b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";

2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.";

3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".

2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.

ART. 7

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

ART. 8

(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.";

b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.";

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";

d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

ART. 9

(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
Disposizioni per le scuole

ART. 10
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera *i-octies)*, dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 11
(Wireless nelle scuole)

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

ART. 12

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";

b) al comma 5-*bis* le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";

c) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente: "5-*ter*. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-*bis*, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-*bis*.".

2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 13
(Integrazione delle anagrafi degli studenti)

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14
(Istituti tecnici superiori)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo.

2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.

ART. 15
(Personale scolastico)

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
   1) il comma 13 è abrogato;
   2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
   3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

ART. 16

(Formazione del personale scolastico)

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;

b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;

c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

ART. 17
(Dirigenti scolastici)

1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per

il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

ART. 18

(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)

1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

ART. 19
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

CAPO III
Altre disposizioni

ART. 20
(Corsi di laurea ad accesso programmato)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 21
(Formazione specialistica dei medici)

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
   b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed è determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,".

ART. 22

(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;

b) alla lettera *b)* le parole "la nomina e la durata in carica" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalità di nomina".

2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta".

4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

ART. 23

(Finanziamento degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" è sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli".

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".

ART. 24
(Personale degli enti di ricerca)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.

2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.

4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 25

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."

ART. 26

(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".

2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

ART. 27

(Norme finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica";

d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria";

e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" della missione "Istruzione universitaria" ;

f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

13G00147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 8 luglio 2013.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato Dott.ssa Simonetta Giordani.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 di nomina del dott. Massimo Bray a Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 di nomina della dott.ssa Simonetta Giordani a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2013;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, la dott.ssa Simonetta Giordani, Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti:

a) la elaborazione di una proposta di piano per lo sviluppo del turismo in Italia, da sottoporre all'approvazione del Ministro;

b) i rapporti istituzionali con le regioni e gli enti locali, d'intesa con il Ministro, nelle materie del turismo;

c) il coordinamento delle attività statali volte alla definizione di adeguati standard qualitativi dell'offerta turistica e alla elaborazione, d'intesa con il Ministro, di efficienti sistemi di rating, nonché di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico, in coerenza con i parametri operanti all'interno dell'Unione europea;

d) le questioni concernenti il turismo sostenibile e le attività turistiche per i soggetti svantaggiati, in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia di tutela della salute;

e) la vigilanza sugli enti pubblici, nonché sulle strutture societarie pubbliche e partecipate nazionali, volti esclusivamente al settore turistico anche con riguardo ai progetti relativi alla loro riorganizzazione;

f) la elaborazione delle specifiche proposte, da sottoporre al Ministro, concernenti le professioni turistiche, l'occupazione giovanile e la formazione professionale nel settore turistico, d'intesa con le autonomie locali;

g) le attività riguardanti l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio, anche con riferimento alla integrazione del turismo nelle funzioni di valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale;

h) la partecipazione, in accordo con le indicazione del Ministro, agli organismi internazionali in materia di turismo.

2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani è, inoltre, delegato a firmare gli atti con i quali i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Al Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani sono delegate le funzioni concernenti la concessione del patrocinio agli enti che lo richiedono.

4. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani è delegato a rappresentare il Ministro nell'ambito delle Commissioni di studio e dei gruppi di lavoro costituiti dal Ministro, con particolare riguardo al rilancio dei beni culturali e del turismo ed alla riforma del Ministero, nonché al rapporto tra pubblico e privato.

5. Al Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

6. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani è incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni riguardanti il turismo e le altre materie indicate in premessa.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 8 luglio 2013

Il Ministro: BRAY

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 325

13A07443

DECRETO 8 luglio 2013.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 di nomina dell'On.le Massimo Bray a Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 di nomina alla Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'On.le Ministro, la Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua, Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti:

a) la materia della tutela e della valorizzazione del paesaggio e dei beni storici e artistici, anche in riferimento al coordinamento dell'Osservatorio del paesaggio;

b) il rapporto tra il settore pubblico e il settore privato nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali, anche con riguardo al ruolo delle associazioni del volontariato e del terzo settore;

c) la definizione della posizione del Ministero nell'ambito del CIPE;

d) il coordinamento, attraverso l'Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO, delle attività connesse all'attuazione della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.

2. Il Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua è, inoltre, delegato a firmare gli atti con i quali i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Al Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua sono delegate le funzioni concernenti la concessione di patrocinio agli enti che lo richiedono.

4. Il Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua è delegato a rappresentare il Ministro nell'ambito delle Commissioni di studio e dei gruppi di lavoro costituiti dal Ministro, con particolare riguardo al rilancio dei beni culturali e del turismo ed alla riforma del Ministero, nonché al rapporto tra pubblico e privato.

5. Al Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

6. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per la materia di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua è incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque ri-

servata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato Dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio Legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 8 luglio 2013

Il Ministro: BRAY

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 324

13A07444

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 giugno 2013.

Contributo al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2012, n. 67;

Visto l'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il quale dispone che i soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art. 16, comma 25 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, sono tenuti a versare un contributo annuo di € 25,00 per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per le iniziative di formazione a distanza;

Dato atto che le attività di raccolta, elaborazione e gestione dei dati inerenti l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012 sono gestite direttamente da questo Ministero mediante apposita procedura informatica;

Dato atto che, a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012, il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti locali, che consentono il conseguimento del requisito riferito ai crediti formativi, richiesto per l'iscrizione nell'elenco, ivi comprese iniziative di formazione a distanza;

Richiamati gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti (Sezioni Riunite in sede di controllo – delibera n. 7 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte – delibera n. 55 del 2011), secondo cui le spese per attività formative interamente finanziate con specifici contributi esterni non sono assoggettabili ai limiti previsti dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;

Considerato che i contributi in parola sono finalizzati al sostegno delle spese prevalentemente connesse all'avvenuta iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali a seguito della presentazione della relativa domanda;

Visto il secondo periodo del predetto art. 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Tenuto conto che le somme rinvenienti dai contributi riscossi devono essere destinate, mediante riassegnazione delle stesse, ai competenti capitoli di spesa, per le finalità indicate dal predetto art. 4-*bis*, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

Termini e modalità di versamento del contributo

1. I soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti a versare al Ministero dell'interno un contributo annuo di 25 euro, entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il contributo di cui al comma 1 è versato, dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere dal 1° marzo 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mediante versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Gli importi incassati saranno riversati, con cadenza mensile, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione sul capitolo 2349, art. 25 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno».

Art. 2.

Riassegnazione dei contributi incassati

1. Le entrate derivanti dai contributi di cui all'art. 1 sono riassegnate con le modalità prevista dalla normativa vigente in materia, quindi mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alle finalità indicate dall' art. 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2013
Registro n. 5, Interno, foglio n. 80

13A07460

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 settembre 2013.

Misure straordinarie di supporto per l'estinzione dei focolai di influenza aviaria nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni";

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti";

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225, recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo 'lingua blu' degli ovini";

Visto il regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Visto il regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

Visto il regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista l'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

Considerata la situazione emergenziale venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7N7, in allevamenti avicoli;

Considerato che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

Considerato che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti;

Considerato che le caratteristiche produttive del comparto avicolo, organizzato in filiera, rendono necessario procedere con rapidità e rigore all'estinzione dei focolai, mediante l'abbattimento dei volatili e lo smaltimento delle carcasse, nel più breve tempo possibile per prevenire la propagazione del virus a salvaguardia del comparto avicolo nazionale;

Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria;

Preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea 2013/443/UE del 27 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia;

Considerato il dispositivo dirigenziale, prot. DGSAF n. 16501 del 29 agosto 2013, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, inclusa l'istituzione di un'ulteriore zona di restrizione;

Ritenuto di dover coadiuvare nell'emergenza la Regione Emilia-Romagna attraverso un'unità di supporto nella gestione delle misure previste e nelle attività di estinzione dei focolai, unità composta da personale del Ministero della salute nonché da personale del Ministero della difesa appartenente al Comando logistico dell'Esercito;

Acquisita la disponibilità del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

ORDINA:

Art. 1.

Supporto alla regione

1. Al fine di garantire il rapido svolgimento delle operazioni in conformità alle norme vigenti in materia di sanità animale, biosicurezza e benessere animale, la Regione Emilia-Romagna, nell'attuazione delle misure in vigore e nell'esecuzione e completamento della attività di estinzione dei focolai di influenza aviaria, nonché nelle attività di abbattimento preventivo autorizzate dal Ministero della salute, è coadiuvata da un'unità di supporto, composta da personale del Ministero della salute del Ministero della difesa – Dipartimento di Veterinaria del Comando Logistico dell'Esercito.

2. L'unità di supporto può avvalersi dell'ausilio tecnico di personale esperto del settore avicolo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha validità sino al 15 settembre 2013.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 settembre 2013

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato:
FADDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 127

13A07494

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Visto il DPR 26 marzo 1970 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Gambellara, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20-12-2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Gambellara";

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del Reg. n. 1234/07 del Consiglio, del regolamento applicativo n.607/09 della Commissione e del Decreto legislativo n.61/10 per quanto concerne le Dop e le IGP,le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Veneto,nel rispetto della procedura di cui all' articolo 6 del DM 7 novembre 2012,e previo pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini DOC Gambellara, intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara", al fine di consentire per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara"con menzione Classico l'uso del sistema di chiusura con tappo a vite a capsula lunga;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8 , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Gambellara" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il terzo comma è modificato come segue:

" Tuttavia per i vini della tipologia "Gambellara" è consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite e per le tipologie «Gambellara» superiore e "Gambellara" classico è consentita, invece, l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite a capsula lunga.".

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Gambellara" , di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A07461

DECRETO 2 settembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Visto il DPR 28 maggio 1968 on il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Bardolino" , ed è stato approvato il relativo disciplinare

di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20-12-2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Bardolino";

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del Reg. n. 1234/07 del Consiglio, del regolamento applicativo n.607/09 della Commissione e del Decreto legislativo n.61/10 per quanto concerne le Dop e le IGP, le menzioni tradizionali,l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vino Bardolino DOC , intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", relativamente all'uso dei recipienti e dei sistemi di chiusura consentiti per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino";

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8 , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Bardolino" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito per intero con il testo di seguito indicato:

" Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5, è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.

È consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino DOC "Bardolino", senza alcuna specificazione aggiuntiva, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.".

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Bardolino" , di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A07462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA 2 settembre 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Novara - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, con il quale l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 5431 dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Novara del 2 agosto 2013, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto della linea informatica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota prot. n. 8208 del 23 agosto 2013 della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Territorio, inviata al Garante del Contribuente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il parere favorevole del Garante del Contribuente, Ufficio del Piemonte, espresso con nota prot. n. 1599/2013 del 23 agosto 2013;

Determina:

l'accertamento del mancato/irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio:

dalle ore 12,45 del giorno 1° agosto 2013 a tutto il giorno 2 agosto 2013.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 settembre 2013

p. Il direttore regionale: FEDERICO

13A07459

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2013-2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 42/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, recante «procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli

articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 30 aprile 2012, n. 63 (*G.U.* n. 122/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2012-2014 del predetto Dipartimento;

Vista la nota 20 marzo 2013, n. 8598, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2013-2015 per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del Programma medesimo con i documenti programmatori vigenti;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 63/2012 ha invitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale 2012-2013, che illustrasse le eventuali criticità del Programma stesso ed esponesse le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento per il triennio 2013-2015, indicando, tra l'altro, i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

che il Programma triennale 2013-2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dà conto della programmazione dell'«edilizia di servizio» del Dipartimento stesso, individuando interventi che interessano le sedi centrali e periferiche, costituite — queste ultime — dagli U.M.C. (Uffici Motorizzazione Civile), dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi);

che il Programma, approvato con decreto dirigenziale 25 febbraio 2013, n. 78, è corredato da una relazione, che dà conto sia dell'attuazione della programmazione 2012-2014 sia dell'impostazione della programmazione per il triennio 2013-2015, e che, in particolare, tale relazione evidenzia che:

in merito alla programmazione del triennio 2012-2014, comprensiva esclusivamente di opere di manutenzione straordinaria, per l'anno 2012 non sono stati autorizzati lavori di singolo importo superiore a 0,100 milioni di euro;

per gli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per gli anni 2013 e 2014 sono state verificate le relative priorità, sì da valutarne la riproposizione nell'attuale Programma 2013-2015;

che nel predetto attuale Programma sono stati inseriti interventi di ripristino delle strutture delle sedi periferiche del Dipartimento, danneggiate dagli eventi sismici manifestatisi in Emilia a fine maggio 2012;

che il Programma 2013-2015 include 22 interventi per un costo totale di 4,860 milioni di euro, imputato sugli stanziamenti del capitolo 7100 ("Spese per la progettazione e la realizzazione d'impianti") del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che per la realizzazione del Programma in esame sono disponibili 1,508 milioni di euro nell'anno 2013 e sono previsti 1,816 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,536 milioni di euro per l'anno 2015;

che il Dipartimento sopra richiamato non ha potuto prevedere ampliamenti o realizzazioni di nuove sedi ma solo interventi di manutenzione straordinaria, destinati ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti, con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio e all'adeguamento dello stesso alle normative vigenti, e secondo priorità d'inserimento derivanti dalla tipologia e dall'urgenza dei lavori da effettuare, nonché in base ai riflessi dei lavori stessi sulla funzionalità degli uffici;

che le risorse relative al triennio in esame risultano destinate per il 23,43 per cento ad interventi nel Nord, per il 55,93 per cento ad interventi nel Centro e per il 20,64 per cento ad interventi nel Mezzogiorno;

che l'elenco annuale 2013 comprende 7 interventi del costo complessivo di 1,508 milioni di euro, i cui lavori saranno avviati nel quarto trimestre del 2013 e termineranno fra il secondo e il terzo trimestre 2014;

che, come i precedenti, anche l'attuale Programma non prevede finanziamenti privati, considerato che gli interventi riguardano esclusivamente strutture destinate alle operazioni tecniche e amministrative che costituiscono l'attività istituzionale dell'Amministrazione;

Esprime

parere di compatibilità – ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – del Programma triennale 2013-2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2014-2016, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi ed evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario: GIRLANDA

13A07255

DELIBERA 19 luglio 2013.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2013-2015 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 43/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 13, che prevede che, in conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, recante "procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), approvato come dal comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90/2011 ed entrato in vigore il 1° maggio 2011, il quale, tra l'altro, prevede:

che l'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

che l'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato nonché contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e da organizzazioni internazionali, proventi derivanti da attività, redditi del patrimonio, lasciti e donazioni, nonché altre eventuali entrate;

che il Presidente è a capo dell'Istituto e ne ha, tra l'altro, la rappresentanza legale;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 30 aprile 2012, n. 64 (*G.U.* n. 122/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2012-2014 del predetto Istituto;

Vista la nota 15 gennaio 2013, n. 614, con la quale l'Istituto in questione ha trasmesso, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici, da eseguire nel triennio 2013-2015, per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del Programma medesimo con i documenti programmatori vigenti;

Vista la nota 22 febbraio 2013, n. 3166, con la quale il Presidente dell'INFN ha proposto la sottoposizione a questo Comitato del Programma sopra citato;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati, da ultimo, nella parte finale della citata delibera di

questo Comitato n. 64/2012 e intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Prende atto:

che il Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo 19 dicembre 2012, n. 12622;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredato dalla relazione sullo stato di attuazione della programmazione relativa al precedente triennio 2012-2014, relazione che dà atto della coerenza del Programma stesso con il Piano nazionale per la ricerca e con il piano triennale delle attività dell'Istituto, relativo agli esperimenti da condurre, che riferisce dettagliatamente sullo stato di attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2012, relativo alla precedente programmazione e comprensivo di aggiornamenti, e che dà conto dell'eventuale riconferma, nel Programma ora in esame, degli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per il biennio 2013-2014;

che il Programma in esame prevede la realizzazione di 14 interventi, per un costo complessivo nel triennio di 23,124 milioni di euro, imputati sugli "stanziamenti di bilancio" dell'Istituto (20,708 milioni di euro) e sulle risorse indicate alla voce "altro" del quadro delle risorse disponibili (2,416 milioni di euro), senza il contributo di capitali privati;

che in particolare, il suddetto costo complessivo è imputato per 5,978 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno in corso, per 13,126 milioni di euro sulle disponibilità previste per il 2014 e per 4,020 milioni di euro sulle disponibilità previste per il 2015;

che, tenendo conto delle tipologie di opere di cui al citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, dei 14 interventi previsti, 11 sono nuove costruzioni, 2 sono interventi di manutenzione e 1 di ristrutturazione;

che, relativamente alla distribuzione geografica degli interventi previsti per il triennio, 5 interventi, con un costo complessivo di 17,067 milioni, pari al 74,81 per cento del costo dell'intero programma, sono collocati al Nord (presso i Laboratori nazionali di Legnaro), un intervento da 0,480 milioni di euro, pari al 2,01 per cento del citato costo totale, è collocato al Centro (Laboratori nazionali di Frascati), e 8 interventi, del costo complessivo di 5,577 milioni di euro, pari al 24,11 per cento del citato costo, sono collocati nel Mezzogiorno (6 presso i Laboratori nazionali del Sud e 2 presso la Sezione di Catania);

che nell'anno 2013, dotato di copertura finanziaria, è prevista la realizzazione di 8 dei richiamati 14 interventi (per un costo complessivo relativo al citato anno di 5,297 milioni di euro), di cui 3 localizzati presso i Laboratori nazionali di Legnaro (per i quali nell'anno corrente è stimato un costo di 2,967 milioni di euro), e 5 presso i Laboratori nazionali del Sud e la Sezione di Catania (con un costo complessivo, per il 2013, di 2,330 milioni di euro);

che la realizzazione di alcuni dei citati 8 interventi è già stata avviata e che le date di fine lavori sono previste dal quarto trimestre 2013 al primo trimestre 2015;

che le opere la cui realizzazione è prevista nel 2013 non esauriscono le disponibilità per lo stesso anno, riportate nel richiamato quadro delle risorse disponibili, in quanto 2 interventi da realizzare al Sud - "Realizzazione impianto fotovoltaico" presso la Sezione INFN di Catania, per 0,250 milioni di euro, e "Intervento per la riduzione delle emissioni climalteranti" presso i Laboratori nazionali del Sud, per 0,431 milioni di euro - cofinanziati dall'Istituto al 20 per cento con risorse già stanziate, potranno essere inseriti nell'elenco annuale 2013 solo dopo la conferma dei cofinanziamenti da parte della Regione Siciliana, pari al rimanente 80 per cento dei relativi costi;

che la quantificazione delle risorse previste per il biennio 2014-2015 è determinata dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che comunque potrebbero essere riproposte, a scorrimento, negli anni successivi, se non potessero essere avviate negli anni di attuale imputazione ma fossero riconfermate dall'Istituto.

Esprime parere di compatibilità - ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - del Programma triennale 2013-2015 dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità.

Invita l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2014-2016:

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano nazionale per la ricerca;

a corredare il suddetto Programma 2014-2016 di una relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi di eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2014 e 2015 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

gli altri Organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali.

Raccomanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte ri-

chiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale che riporti un quadro organico, articolato per macroaree, dell'assegnazione e dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti destinati al settore della ricerca.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario: GIRLANDA

13A07256

DELIBERA 19 luglio 2013.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2013-2015 dell'Autorità portuale della Spezia - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 44/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", che ha istituito, nei maggiori porti nazionali, compreso il porto della Spezia, le Autorità portuali:

qualificandole come dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, con i limiti previsti dalla legge stessa;

prevedendo che la relativa gestione patrimoniale e finanziaria sia disciplinata con regolamento di contabilità, approvato dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con l'allora Ministro del tesoro;

individuandone le competenze, da esercitare nella circoscrizione territoriale di competenza, nelle attività di:

indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi d'incidenti connessi con tali attività e alle condizioni di igiene del lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con l'allora Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

stabilendo che le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali e attività con esse strettamente connesse e che possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche;

stabilendo altresì che le opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale sono finanziate con fondi statali, ai quali possono aggiungersi o sostituirsi finanziamenti regionali, comunali o di autorità portuali e che, in particolare, le opere realizzate dalle autorità portuali possono essere da queste finanziate con imposizione di soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure con l'incremento dei canoni di concessione;

stabilendo che il Presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale;

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, recante "procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Autorità portuale della Spezia con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 23 marzo 2012, n. 54 (*G.U.* n. 110/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2012-2014 della predetta Autorità;

Vista la nota 5 febbraio 2013, n. 2084, con la quale il Presidente della suddetta Autorità ha trasmesso il Programma dei lavori pubblici 2013-2015, corredato della relativa delibera di approvazione definitiva del Comitato portuale;

Vista la nota 28 maggio 2013, n. 7018, con la quale la predetta Autorità ha fornito chiarimenti in merito al Programma sopra citato e ha trasmesso una sintesi relativa allo stato di attuazione del Programma relativo al precedente triennio 2012-2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 54/2012 ha invitato tra l'altro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutte le Autorità portuali per il triennio 2013-2015 e i relativi contenuti finanziari per consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

Su proposta del Presidente dell'Autorità portuale della Spezia;

Prende atto

che il Programma triennale 2013-2015 dell'Autorità portuale della Spezia, approvato con delibera del Comitato portuale 21 dicembre 2012, n. 16, è corredato dalla relazione che dà conto dello stato di attuazione del Programma relativo al precedente triennio 2012-2014;

che il Programma comprende, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, interventi riconducibili in massima parte alle tipologie "nuove costruzioni" e "manutenzione";

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di 13 interventi, del costo complessivo di 251,065 milioni di euro, finanziato per 104,264 milioni di euro a carico di risorse disponibili nell'anno 2013, per 75,712 milioni di euro a carico di risorse previste per l'anno 2014 e 71,089 milioni di euro a carico di risorse previste per l'anno 2015;

che, in particolare, la copertura del costo complessivo sopra indicato è imputata sulle seguenti tipologie di risorse:

quanto a 86,700 milioni di euro, su "entrate aventi destinazione vincolata per legge", relative a contributi in conto capitale richiesti ai Ministeri cui compete il finanziamento delle operazioni di bonifica;

quanto a 84,215 milioni di euro, su "entrate acquisite mediante contrazione di mutuo", ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni;

quanto a 76,150 milioni di euro, su "entrate acquisite mediante apporti di capitale privato";

quanto a 4 milioni di euro, su "stanziamenti di bilancio" dell'Autorità, costituiti da quota parte dell'avanzo di parte corrente stimato per l'anno 2013;

che nell'elenco annuale 2012 sono inclusi 5 dei succitati interventi, del costo complessivo di 104,264 milioni di euro, le cui date di avvio dei lavori sono previste, per la quasi totalità, a decorrere dall'anno corrente, mentre le date di fine lavori sono ipotizzate tra il quarto trimestre 2013 e il quarto trimestre 2015;

che la copertura del costo degli interventi inseriti nel succitato elenco annuale è imputata:

quanto a 33,714 milioni di euro su "entrate acquisite mediante contrazione di mutuo";

quanto a 66,550 milioni di euro su "entrate acquisite mediante apporti di capitale privato";

quanto a 4 milioni di euro su "stanziamenti di bilancio" dell'Autorità;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2013-2015 dell'Autorità portuale della Spezia con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Autorità portuale della Spezia, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2014-2016, a corredare lo stesso Programma 2014-2016 di una relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi di eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2014 e 2015 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

le altre Autorità portuali a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali;

Raccomanda

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di:

promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte delle suddette Autorità portuali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 31 dicembre 2013, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutte le Autorità portuali per il triennio 2014-2016 e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario: GIRLANDA

13A07257

DELIBERA 19 luglio 2013.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2013-2015 dell'Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 45/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., intitolata "Legge quadro sulle aree protette" che, all'art. 9, attribuisce al Ministero dell'ambiente la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 1990, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 e 9 gennaio 2008, concernenti, rispettivamente l'istituzione, con perimetrazione definitiva, dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e la nuova perimetrazione dello stesso Parco;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, recante "procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali delibera dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi con i documenti programmatori vigenti alla data di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 23 marzo 2012, n. 55 (*G.U.* n. 110/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programnia triennale 2012-2014 del predetto Ente parco;

Viste le note 16 dicembre 2012, n. 20120004526, e 10 maggio 2013, n. 20130001917, con le quali il Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del citato decreto legislativo n. 163/2006, ha, rispettivamente, trasmesso e integrato il Programma dei lavori per il triennio 20132015;

Viste le note 7 giugno 2013, n. 20130002399, e 16 luglio 2013, n. 20130003051, con le quali, rispettivamente, l'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ha fornito chiarimenti in merito al Programma sopra citato e ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del precedente Programma triennale 2012-2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 55/2012 ha tra l'altro invitato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a trasmettere una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti Parco relativi al triennio 2013-2015, e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

Su proposta del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Prende atto

- che il Programma triennale 2013-2015, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco 5 dicembre 2012, n. 18, è corredato da una relazione che dà conto dell'attuazione della programmazione 2012-2014 e della riproposizione, nell'attuale Programma, di alcuni interventi;

- che il citato Programma 2013-2015 prevede la realizzazione di 4 interventi che, secondo le tipologie di opere di cui al succitato decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono costituiti da un intervento di "recupero", una "nuova costruzione", una "ristrutturazione" e un "restauro";

- che il costo complessivo dei predetti interventi ammonta a 2,755 milioni di euro ed è imputato per 2,702 milioni di euro a valere su "stanziamenti di bilancio" dell'Ente e per 0,053 milioni di euro a valere sulle somme di cui alla voce "altro" del quadro delle risorse disponibili;

- che, in particolare, il suddetto costo complessivo di 2,755 milioni di euro è finanziato per 0,476 milioni di euro a carico delle risorse disponibili nell'anno 2013,

per 1,423 milioni di euro a carico delle risorse previste per l'anno 2014 e per 0,856 milioni di euro a carico delle risorse previste per l'anno 2015;

- che l'elenco annuale 2013 comprende tutti i citati 4 interventi, il cui avvio di realizzazione è previsto nell'anno 2013 e la cui fine dei lavori è prevista fra il quarto trimestre dell'anno 2013 e il quarto trimestre dell'anno 2015;

- che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere favorevole in merito alla compatibilità del Programma triennale 2013-2015 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, in occasione della trasmissione del prossimo Programma relativo al triennio 2014-2016, a corredare il suddetto Programma 2014-2016 di una relazione sullo stato di attuazione del Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2014 e 2015 diverse da quelle riportate nel Programma ora in esame;

Raccomanda

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 31 dicembre 2013, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti Parco relativi al triennio 2014-2016, e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario: GIRLANDA

13A07258

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERA 30 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arti e mestieri società cooperativa sociale Onlus, in Rovereto». (Delibera n. 1835).

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del Codice civile della Arti e mestieri società cooperativa sociale onlus, con sede in Rovereto - via Setaioli n. 8 - 10;

2. di nominare, quale Commissario liquidatore della stessa, il dott. Alessandro Tonina (Cod. Fisc. TNN LSN 63C21 L378W) con studio Trento - via del Brennero n. 130;

(*Omissis*).

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

Trento, 30 agosto 2013

Il Presidente: PACHER

13A07463

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 luglio 2013, n. **2/2013**.

Decreto legislativo n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Agli enti pubblici economici

Alle autorità amministrative indipendenti

Alle società a partecipazione pubblica e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico

Si porta all'attenzione di tutte le amministrazioni e degli enti destinatari in indirizzo che il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 331(1), recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale. L'attuazione della trasparenza rappresenta inoltre un'opportunità per i dirigenti e i funzionari pubblici in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando per tal via la fiducia dei cittadini nell'amministrazione.

Gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia.

1.1 Il diritto di accesso civico

I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80

Con l'accesso civico chiunque ha il «potere» di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

È opportuno precisare che anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l'esercizio della propria attività. Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara, degli accordi di accreditamento al Servizio sanitario nazionale delle cliniche private, ecc.

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

È opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (art. 22, comma 1, lett. *b)* della legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto legislativo n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al responsabile della trasparenza che, di norma, coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione, fermo restando l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto.

È necessario, altresì, prevedere la nomina di un soggetto che sostituisca il «responsabile» inadempiente da individuare secondo le modalità indicate dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990. Si segnala in proposito che, nel caso di mancata individuazione espressa, opera la previsione legale suppletiva per cui il potere sostitutivo si considera attribuito «al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.»

L'amministrazione non adempie agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013

Chiunque ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione inadempiente la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione che ha omesso la pubblicazione

L'amministrazione inadempiente, **entro 30 giorni**, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale

L'amministrazione non risponde alla richiesta di accesso civico

Il richiedente può ricorrere all'organo di governo individuato nell'ambito delle figure apicali. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. (art.2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990)

Il responsabile segnala i casi di inadempimento parziale all'UPD per l'attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, alla CIVIT e all'OIV. Il richiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

1.2 I destinatari degli obblighi di pubblicazione

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, l'art. 11, comma 1, individua come destinatarie le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. le disposizioni si applicano «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 1, comma 34 della legge n. 190 del 2012; art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013). Analogamente per gli enti pubblici non economici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012.

«Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono (...) secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti» (art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013).

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012, gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali, nonché per gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo sono definiti attraverso intese in sede di Conferenza unificata. Lo scorso 3 luglio sono stati avviati i lavori in sede tecnica per il raggiungimento delle intese, ferma restando l'efficacia generale del provvedimento dalla sua entrata in vigore.

1.3 Gli adempimenti

Qualità delle informazioni, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, divengono efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013) e l'applicazione delle norme non deve attendere l'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma 31, della legge n. 190, che potrà eventualmente intervenire per introdurre disposizioni di dettaglio e di raccordo, né dei decreti previsti dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013. Infatti, il decreto legislativo n. 33 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività. Pertanto, ferme restando eventuali previsioni specifiche che potranno essere contenute nella fonte regolamentare, le prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive secondo quanto previsto nell'allegato A al decreto, il quale costituisce lo schema che va doverosamente seguito per realizzare la pubblicità in senso giuridico e non solo fenomenologico.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti, come indicati nel precedente paragrafo, a predisporre sul proprio sito web una sezione «Amministrazione trasparente» nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività e le modalità per la sua realizzazione (art. 2) secondo modelli standardizzati.

Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi delle disposizioni del decreto in esame. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8).

Si richiama l'attenzione sugli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico; in particolare, l'art. 14 prevede la pubblicazione sul sito internet dell'atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e delle informazioni patrimoniali, quali la proprietà di immobili e di beni mobili registrati, il possesso di azioni, la dichiarazione dei redditi, gli eventuali incarichi di amministratore o sindaco di società ecc.

Quest'ultima tipologia di obblighi si estende al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. In caso di mancato consenso, ne deve essere data evidenza.

Limiti alla trasparenza

Come pure evidenziato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che enuncia i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Si rammenta che per il trattamento illecito di dati personali la legge prevede l'obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 15 decreto legislativo n. 196 del 2003), l'applicazione di sanzioni amministrative (Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 196 del 2003) e la responsabilità penale (Titolo III, Capo II, del decreto legislativo n. 196 del 2003).

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha, in parte, modificato la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009, confermando l'obbligo di adozione del Programma a carico delle pubbliche amministrazioni destinatarie dell'adempimento (art. 10).

Con delibera n. 50 del 4 luglio 2013 (pubblicata sul sito istituzionale l'11 luglio 2013), la CIVIT ha approvato «Le linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014- 2016».

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano triennale di prevenzione della corruzione, P.T.P.C., del quale «di norma» costituisce una sezione. Proprio per rafforzare tale collegamento in sede di proposta di Piano nazionale anticorruzione, trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica alla C.I.V.I.T., è stato previsto che entrambi i Piani siano adottati entro il 31 gennaio 2014. I Piani debbono poi essere aggiornati annualmente entro il 31 gennaio.

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono essere inoltre coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance. La CIVIT già nella «Delibera n. 6/2013» al par. 3.1., lett. *b)*, ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni sull'opportunità di garantire una integrazione di questi strumenti, esigenza confermata e rafforzata dalla previsione normativa di cui al citato art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

1.4 Soggetti che vigilano sull'attuazione delle disposizioni

a) Responsabile della trasparenza: ha il compito di:

provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I;

controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;

segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43).

b) Gli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.): verificano la coerenza tra il P.T.T.I. e il P.P. valutando anche l'adeguatezza degli indicatori utilizzati (art. 44). Essi utilizzano i dati e le informazioni relative agli obblighi di trasparenza anche per la valutazione della performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati (art. 44).

c) La CIVIT: in qualità di Autorità nazionale anticorruzione vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la richiesta di informazioni ai responsabili della trasparenza e agli O.I.V, ordina la pubblicazione dei dati omessi e segnalare gli inadempimenti agli uffici di disciplina, ai vertici politici e alla Corte dei conti per l'eventuale responsabilità erariale (art. 45).

d) Il Dipartimento della funzione pubblica: effettua il monitoraggio finalizzato all'implementazione della strategia di prevenzione della corruzione e supporta le amministrazioni nell'organizzazione degli adempimenti di trasparenza.

e) L'A.V.C.P.: con riferimento alle procedure di appalto, riceve dalle amministrazioni i dati e le informazioni, di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, informazioni che devono essere pubblicate anche sul sito istituzionale dell'amministrazione, per sottoporle a controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti (Delibera-zione n. 26 del 22 maggio 2013 - rif.).

1.5 La «Bussola della trasparenza»

Come detto, con il decreto legislativo n. 33 del 2013 è stata rivista la sezione dedicata alla trasparenza che deve essere presente sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, «Amministrazione trasparente». Questa modifica ha comportato una rivisitazione dello strumento della «Bussola della trasparenza».

Il Dipartimento della funzione pubblica, anche alla luce della delibera della Autorità nazionale anticorruzione n. 50 del 2013, sta adeguando gli indicatori di verifica, tenendo conto degli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi di pubblicazione.

La Bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento on-line aperto a tutti (persone fisiche, imprese e amministrazioni) che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali. È un'iniziativa in linea con i principi dell'open government che mira a rafforzare la trasparenza e l'accountability delle amministrazioni nonché la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza. Il principale obiettivo è quello di accom-

pagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

La Bussola effettua ad oggi la verifica su oltre 10.700 siti delle amministrazioni, analizzando la struttura delle informazioni e dei contenuti, così come indicati nell'Allegato A al decreto in esame. I risultati di questa analisi vengono mostrati agli utenti, in modo semplice ed immediato, sia in forma tabellare che grafica.

La Bussola fornisce anche servizi di supporto che stimolano una competizione «salutare» tra le pubbliche amministrazioni, utile a migliorare le performance delle amministrazioni in materia di trasparenza.

Gli strumenti utilizzati dalla «bussola» sono:

a) le classifiche e i confronti tra amministrazioni omogenee;

b) un cruscotto grafico per il monitoraggio dello stato del processo di trasparenza.

Gli utenti possono contribuire attivamente all'innalzamento del livello di qualità delle informazioni e dei dati pubblicati con segnalazioni o esprimendo la propria opinione sui contenuti.

In questa fase di transizione, le classifiche e le verifiche fornite on-line dalla Bussola sono state congelate alla data del 3 aprile 2013, in modo da rappresentare la situazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33. A far data dal 10 settembre 2013 le classifiche e i monitoraggi saranno adeguati ai nuovi obblighi di pubblicazione.

1.6 Stato di attuazione della normativa

Da un monitoraggio a campione effettuato sui comuni più importanti, risulta che circa il 30% degli enti non ha ancora adeguato il proprio sito ed utilizza ancora la sezione «Trasparenza, valutazione e merito». L'altro 70% si è invece adeguato istituendo la sezione «Amministrazione trasparente»; di questa percentuale circa il 30% ha strutturato le sezioni così come indicato nell'Allegato A, adeguando una media di 50 elementi sui 66 previsti. È da considerare, però, che non tutte le sottosezioni contengono gli elementi oggetto di pubblicazione.

In generale, si sottolinea l'esigenza che le amministrazioni prestino particolare attenzione all'intero «ciclo di vita» delle informazioni e dei dati che devono essere pubblicati, sfruttando i sistemi informativi interni ove possibile, e predisponendo, nei limiti delle risorse disponibili, soluzioni organizzative e tecnologiche, anche in termini di reingegnerizzazione dei processi, atte a garantire la massima efficienza e razionalizzazione.

È quindi necessario che le amministrazioni adeguino al più presto i contenuti della sezione «Amministrazione trasparente», allo schema allegato al decreto secondo le indicazioni fornite dalla C.I.V.I.T. con la citata delibera.

Per supportare le amministrazioni, sul sito www.magellanopa.it/bussola, accedendo alla sezione «Nuovi adempimenti decreto legislativo n. 33/2013», è possibile visionare la «struttura di un sito di prova» conforme alle previsioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 ed effettuare la «verifica in tempo reale» del proprio sito alla luce della nuova normativa.

1.7. Inosservanza delle disposizioni: responsabilità e sanzioni

Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. Infatti, l'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nonché l'applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art. 47 decreto legislativo n. 33 del 2013) e mancato trasferimento di risorse a favore di enti od organismi (artt. 22 e 28 decreto legislativo n. 33 del 2013). Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il responsabile della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione. Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti, sono previste anche sanzioni sull'atto, che bloccano l'efficacia del provvedimento (art. 15, comma 2, e 26, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013). Una sintesi delle fattispecie di inadempimento e delle relative sanzioni a carico di persone, enti ed organismi è contenuta in allegato alla presente circolare.

In conclusione, si raccomanda alle amministrazioni e a tutti i soggetti destinatari di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini.

Roma, 19 luglio 2013

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Registro n.7, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 27

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

SANZIONI A CARICO DI PERSONE FISICHE, ENTI, ORGANISMI

<table>
<tr><th>FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO</th><th>SANZIONI PREVISTE</th></tr>
<tr><td colspan="2">Art.15
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”
Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari</td></tr>
<tr><td>Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2:
• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato
• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato</td><td>In caso di pagamento del corrispettivo:
• responsabilità disciplinare
• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta</td></tr>
<tr><td colspan="2">Art. 22
“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”
Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.</td></tr>
<tr><td>Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:
• ragione sociale;
• misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico</td><td>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:
• componenti degli organi di indirizzo
• soggetti titolari di incarico</td><td>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</td></tr>
<tr><td colspan="2">Art. 28
“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”
Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali</td></tr>
<tr><td>Omessa pubblicazione dei rendiconti</td><td>Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Art. 46
“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”
Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari[1]</td></tr>
<tr><td>Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa</td><td>• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.
• Valutazione ai fini della corresponsione:
a) della retribuzione accessoria di risultato;
b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</td></tr>
</table>

[1] Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

<table>
<tr><td>Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</td><td>

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
- Valutazione ai fini della corresponsione:

a) della retribuzione accessoria di risultato;
b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
</td></tr>
<tr><td colspan="2">

Art. 47

"Sanzioni per casi specifici"

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico[2]
</td></tr>
<tr><td>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;
- titolarità di imprese
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela
- compensi cui dà diritto la carica
</td><td>

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione
- Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito *internet* dell'amministrazione o degli organismi interessati
</td></tr>
</table>

[2] Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del P.T.T.I. e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3 d.lgs. n. 33 del 2013).

Art. 47 ***"Sanzioni per casi specifici"*** Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari[3]	
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione
Art. 47 ***"Sanzioni per casi specifici"***[4] Sanzioni a carico degli amministratori di società	
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

[3] Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del P.T.T.I. e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013).

[4] Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del P.T.T.I. e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013).

13A07442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"*Norme per l'iscrizione nel registro degli atti di nascita dei feti nati morti* ".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Antonio Nervegna c/o Associazione MIR – Viale Parioli, 25 – Roma, Tel. 06/80693860 – Fax 06/8074364- Mail info@miritalia.it

- Sito internet http://www.miritalia.it.

13A07495

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3207
Yen	131,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,683
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,84775
Fiorino ungherese	300,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	4,2548
Nuovo leu romeno	4,4238
Corona svedese	8,7222
Franco svizzero	1,2317
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0095
Kuna croata	7,5773
Rublo russo	43,9745
Lira turca	2,6641
Dollaro australiano	1,4680
Real brasiliano	3,1257
Dollaro canadese	1,3907
Yuan cinese	8,0822
Dollaro di Hong Kong	10,2418
Rupia indonesiana	15038,00
Shekel israeliano	4,7762
Rupia indiana	87,5230
Won sudcoreano	1449,66
Peso messicano	17,5521
Ringgit malese	4,3220
Dollaro neozelandese	1,6900
Peso filippino	58,572
Dollaro di Singapore	1,6819
Baht tailandese	42,309
Rand sudafricano	13,4816

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07455

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3172
Yen	130,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,725
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,84730
Fiorino ungherese	301,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2707
Nuovo leu romeno	4,4320
Corona svedese	8,7031
Franco svizzero	1,2325
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0010
Kuna croata	7,5795
Rublo russo	44,0863
Lira turca	2,6985
Dollaro australiano	1,4583

Real brasiliano	3,1593
Dollaro canadese	1,3864
Yuan cinese	8,0621
Dollaro di Hong Kong	10,2144
Rupia indonesiana	15090,59
Shekel israeliano	4,7862
Rupia indiana	89,8920
Won sudcoreano	1448,93
Peso messicano	17,6834
Ringgit malese	4,3301
Dollaro neozelandese	1,6860
Peso filippino	58,601
Dollaro di Singapore	1,6836
Baht tailandese	42,340
Rand sudafricano	13,5958

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07456

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3171
Yen	131,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,787
Corona danese7	7,4582
Lira Sterlina	0,84380
Fiorino ungherese	301,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	4,2663
Nuovo leu romeno	4,4570
Corona svedese	8,7165
Franco svizzero	1,2345
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0035
Kuna croata	7,5780
Rublo russo	44,0000
Lira turca	2,7040
Dollaro australiano	1,4373

Real brasiliano	3,0883
Dollaro canadese	1,3814
Yuan cinese	8,0608
Dollaro di Hong Kong	10,2145
Rupia indonesiana	15083,43
Shekel israeliano	4,7900
Rupia indiana	88,2790
Won sudcoreano	1441,40
Peso messicano	17,5563
Ringgit malese	4,3254
Dollaro neozelandese	1,6698
Peso filippino	58,353
Dollaro di Singapore	1,6786
Baht tailandese	42,417
Rand sudafricano	13,4904

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07457

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3202
Yen	131,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,737
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,84310
Fiorino ungherese	302,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	4,2867
Nuovo leu romeno	4,4693
Corona svedese	8,7751
Franco svizzero	1,2390
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0480
Kuna croata	7,5845
Rublo russo	44,1225
Lira turca	2,7421
Dollaro australiano	1,4451

Real brasiliano	3,1294
Dollaro canadese	1,3837
Yuan cinese	8,0778
Dollaro di Hong Kong	10,2392
Rupia indonesiana	15320,53
Shekel israeliano	4,8176
Rupia indiana	87,2850
Won sudcoreano	1448,64
Peso messicano	17,7016
Ringgit malese	4,3656
Dollaro neozelandese	1,6754
Peso filippino	58,697
Dollaro di Singapore	1,6862
Baht tailandese	42,695
Rand sudafricano	13,5963

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07458

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac canary pox foi».

Estratto provvedimento n. 625 del 09 agosto 2013

Medicinale veterinario "POULVAC CANARY POX FOI" Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per canarini.

Confezioni: 1 flacone di liofilizzato da 50 dosi + flacone diluente AIC n. 103631014

TITOLARE A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina – codice fiscale n. 06954380157

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Variazione tipo IA A 7: Soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del seguente sito di confezionamento secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito:

PFIZER GLOBAL MANUFACTURING WEESP, C.J. Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Per il confezionamento secondario e il rilascio dei lotti del prodotto finito rimane autorizzato il sito:

PFIZER OLOT S.L.U., Ctra. Camprodon s/n "la Riba", 17813 Vall de Bianya, Girona, Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07451

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Aquaflor 500 mg/g».

Estratto decreto n. 109 del 22 agosto 2013

PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO N. FR/V/250/001/MR

Premiscela per alimenti medicamentosi per la trota iridea "AQUAFLOR" 500 mg/g

TITOLARE A.I.C.: ditta Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Health Srl con sede in Via Fratelli cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova, Segrate (Milano) – codice fiscale 01148870155

PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI: officina Schering-Plough Ltd sita in Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge UB9 6LS– Regno Unito

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C. :

- busta da 2 kg A.I.C. numero 104542016

COMPOSIZIONE: 1 g di premiscela contiene:

principio attivo : florfenicolo 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

SPECIE DI DESTINAZIONE: trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento e prevenzione della foruncolosi della trota iridea causata da Aeromonas salmonicida sensibile al florfenicolo nell'itticoltura d'acqua dolce. La presenza della malattia nella vasca deve essere stabilita prima di iniziare il trattamento.

TEMPO DI ATTESA: 135 gradi-giorno

VALIDITA':

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi
- dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi
- dopo incorporazione nel mangime sfarinato o pellettato: 3 mesi

REGIME DI DISPENSAZIONE.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

DECORRRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: immediata

13A07452

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevac IBird».

Decreto n. 108 del 12 agosto 2013

Medicinale veterinario "CEVAC IBird" liofilizzato per sospensione per polli

Titolare A.I.C.: ditta Ceva Salute Animale SpA con sede in Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni 15 – codice fiscale 09032600158

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Ceva-Phylaxia Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5 – Ungheria

Procedura decentrata N. FR/V/0245/001/DC

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

1 flacone da 1000 dosi A.I.C. numero 104537016

1 flacone da 5000 dosi A.I.C. numero 104537028

10 flaconi da 5000 dosi A.I.C. numero 104537030

20 flaconi da 5000 dosi A.I.C. numero 104537042

Composizione:

principio attivo: Virus vivo attenuato della Bronchite Infettiva (IB), ceppo 1/96 - min. 2.8 log10 EID50*/dose, max. 4.3 log10 EID50*/dose;

*EID50 (Dose Infettante il 50% degli embrioni);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: polli (da carne e future ovaiole da deposizione)

Indicazioni terapeutiche: Immunizzazione attiva di polli da carne e future ovaiole da deposizione per ridurre il danno ciliare causato dall'infezione risultante in sintomi clinici respiratori. La protezione è

stata dimostrata tramite infezione sperimentale con un ceppo IBV 793/B variante appartenente al gruppo IBV 793/V. L'inizio dell'immunità si ha 3 settimane dopo la somministrazione del vaccino. La durata dell'immunità è di 6 settimane dalla prima vaccinazione.

Tempo di attesa: zero giorni

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Immediata

13A07453

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproclear».

Decreto n. 110 del 23 agosto 2013

Medicinale veterinario "FIPROCLEAR" 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e molto grande e "FIPROCLEAR" 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP – Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP – Northern Ireland.

Procedura decentrata N. IE/V/0306/001-005/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: FIPROCLEAR 67 mg soluzione spot-on cani di piccola taglia:

Confezione da 1 pipetta – A.I.C. n. 104506148
Confezione da 2 pipette – A.I.C. n. 104506151
Confezione da 3 pipette – A.I.C. n. 104506163
Confezione da 4 pipette – A.I.C. n. 104506175
Confezione da 6 pipette – A.I.C. n. 104506187
Confezione da 8 pipette – A.I.C. n. 104506199
Confezione da 12 pipette – A.I.C. n. 104506201
Confezione da 24 pipette – A.I.C. n. 104506213
Confezione da 30 pipette – A.I.C. n. 104506225
Confezione da 60 pipette – A.I.C. n. 104506237
Confezione da 90 pipette – A.I.C. n. 104506249
Confezione da 120 pipette – A.I.C. n. 104506252
Confezione da 150 pipette – A.I.C. n. 104506264

FIPROCLEAR 134 mg soluzione spot-on cani di taglia media:

Confezione da 1 pipetta – A.I.C. n. 104506276
Confezione da 2 pipette – A.I.C. n. 104506288
Confezione da 3 pipette – A.I.C. n. 104506290
Confezione da 4 pipette – A.I.C. n. 104506302
Confezione da 6 pipette – A.I.C. n. 104506314
Confezione da 8 pipette – A.I.C. n. 104506326
Confezione da 12 pipette – A.I.C. n. 104506338
Confezione da 24 pipette – A.I.C. n. 104506340
Confezione da 30 pipette – A.I.C. n. 104506353
Confezione da 60 pipette – A.I.C. n. 104506365
Confezione da 90 pipette – A.I.C. n. 104506377
Confezione da 120 pipette – A.I.C. n. 104506389
Confezione da 150 pipette – A.I.C. n. 104506391

FIPROCLEAR 268 mg soluzione spot-on cani di taglia grande:

Confezione da 1 pipetta – A.I.C. n. 104506403
Confezione da 2 pipette – A.I.C. n. 104506415
Confezione da 3 pipette – A.I.C. n. 104506427
Confezione da 4 pipette – A.I.C. n. 104506439
Confezione da 6 pipette – A.I.C. n. 104506441
Confezione da 8 pipette – A.I.C. n. 104506454
Confezione da 12 pipette – A.I.C. n. 104506466
Confezione da 24 pipette – A.I.C. n. 104506478
Confezione da 30 pipette – A.I.C. n. 104506480
Confezione da 60 pipette – A.I.C. n. 104506492
Confezione da 90 pipette – A.I.C. n. 104506504
Confezione da 120 pipette – A.I.C. n. 104506516
Confezione da 150 pipette – A.I.C. n. 104506528

FIPROCLEAR 402 mg soluzione spot-on cani di taglia molto grande:

Confezione da 1 pipetta – A.I.C. n. 104506530
Confezione da 2 pipette – A.I.C. n. 104506542
Confezione da 3 pipette – A.I.C. n. 104506555
Confezione da 4 pipette – A.I.C. n. 104506567
Confezione da 6 pipette – A.I.C. n. 104506579
Confezione da 8 pipette – A.I.C. n. 104506581
Confezione da 12 pipette – A.I.C. n. 104506593
Confezione da 24 pipette – A.I.C. n. 104506605
Confezione da 30 pipette – A.I.C. n. 104506617
Confezione da 60 pipette – A.I.C. n. 104506629
Confezione da 90 pipette – A.I.C. n. 104506631
Confezione da 120 pipette – A.I.C. n. 104506643
Confezione da 150 pipette – A.I.C. n. 104506656

FIPROCLEAR 50 mg soluzione spot-on gatti:

Confezione da 1 pipetta – A.I.C. n. 104506011
Confezione da 2 pipette – A.I.C. n. 104506023
Confezione da 3 pipette – A.I.C. n. 104506035
Confezione da 4 pipette – A.I.C. n. 104506047
Confezione da 6 pipette – A.I.C. n. 104506050
Confezione da 8 pipette – A.I.C. n. 104506062
Confezione da 12 pipette – A.I.C. n. 104506074
Confezione da 24 pipette – A.I.C. n. 104506086
Confezione da 30 pipette – A.I.C. n. 104506098
Confezione da 60 pipette – A.I.C. n. 104506100
Confezione da 90 pipette – A.I.C. n. 104506112
Confezione da 120 pipette – A.I.C. n. 104506124
Confezione da 150 pipette – A.I.C. n. 104506136

Composizione: FIPROCLEAR 67 mg soluzione spot-on cani di piccola taglia

Una pipetta da 0,67 ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 67 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROCLEAR 134 mg soluzione spot-on cani di taglia media:

Una pipetta da 1,34 ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 134 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROCLEAR 268 mg soluzione spot-on cani di taglia grande:

Una pipetta da 2,68 ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 268 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROCLEAR 402 mg soluzione spot-on cani di taglia molto grande:

Una pipetta da 4,02 ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 402 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROCLEAR 50 mg soluzione spot-on gatti:

Una pipetta da 0,5 ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

FIPROCLEAR 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg: Cani

FIPROCLEAR 50 mg: Gatti

Indicazioni terapeutiche: FIPROCLEAR 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg

Per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis). Il prodotto ha un immediato effetto insetticida e un'attività insetticida persistente contro nuove infestazioni da pulci adulte per un periodo fino a 8 settimane.

Il prodotto presenta un'attività acaricida persistente contro Ixodes ricinus fino a 2 settimane, Rhipicephalus sanguineus fino a 3 settimane e Dermacentor reticulatus fino a 4 settimane. Se l'animale è già infestato da zecche al momento dell'applicazione del prodotto, è possibile che non vengano uccisi tutti questi parassiti entro le prime 48 ore ma che si richieda fino a una settimana per la loro eliminazione.

Il prodotto può essere utilizzato quale parte di una strategia terapeutica per il controllo della dermatite allergica da pulci in casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.

FIPROCLEAR 50 mg

Per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis). Il prodotto ha un immediato effetto insetticida e un'attività insetticida persistente contro nuove infestazioni da pulci adulte per un periodo fino a 5 settimane.

Il prodotto mostra efficacia acaricida con l'uccisione delle zecche (Ixodes ricinus) entro 48 ore.

Il prodotto presenta un'attività acaricida persistente contro le zecche (Dermacentor reticulatus) fino a 2 settimane. Se l'animale è già infestato da zecche al momento dell'applicazione del prodotto, è possibile che non vengano uccisi tutti questi parassiti entro le prime 48 ore ma che si richieda fino a una settimana per la loro eliminazione.

Il prodotto può essere utilizzato quale parte di una strategia terapeutica per il controllo della dermatite allergica da pulci in casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A07454

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-214) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.